

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/165 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2015

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido lattico, *Lecanicillium muscarium* ceppo Ve6, chitosano cloridrato e *Equisetum arvense* L. in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Dato che per l'acido lattico, il *Lecanicillium muscarium* ceppo Ve6, il chitosano cloridrato e l'*Equisetum arvense* L. non sono stati fissati LMR specifici e dato che tali sostanze non sono state inserite nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
- (2) Il chitosano cloridrato è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento n. 1107/2009 ⁽²⁾. Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 ⁽³⁾, la Commissione ritiene opportuno l'inserimento di tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) L'*Equisetum arvense* L. è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014 ⁽⁴⁾, la Commissione ritiene opportuno l'inserimento di tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) L'acido lattico è approvato come additivo alimentare in conformità al regolamento n. 1333/2008 ⁽⁵⁾. Visto il regolamento (UE) n. 1129/2011 ⁽⁶⁾ della Commissione, la Commissione ritiene opportuno l'inserimento dell'acido lattico nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che approva la sostanza di base chitosano cloridrato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che approva la sostanza di base *Equisetum arvense* L. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 28).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1).

- (5) Per quanto riguarda il *Lecanicillium muscarium* ceppo Ve6, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso ⁽¹⁾ che è opportuno inserirlo nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) Sulla base della conclusione dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR risultano conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV sono aggiunte in ordine alfabetico le voci: «acido lattico» ⁽²⁾, «*Lecanicillium muscarium* ceppo Ve6», «chitosano cloridrato» ed «*Equisetum arvense* L.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Lecanicillium muscarium strain Ve6, notified as Verticillium lecanii* (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva *Lecanicillium muscarium* ceppo Ve6, notificata come *Verticillium lecanii*.) EFSA Journal 2010; 8(1):1446. [45 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1446.